



# CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio

Tel. 0984 638911

Partita Iva 00391910783

Mail: [info@comune.mendicino.cs.it](mailto:info@comune.mendicino.cs.it)

87040 – Mendicino (CS)

Fax 0984 630847

Codice fiscale 00391900784

sito web: <http://www.comune.mendicino.cs.it>

PEC: [comunemendicino@mailcertificata.biz](mailto:comunemendicino@mailcertificata.biz)

**Ord. n. 15 /2020.**

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** Fruibilità delle Villette comunali da parte di cittadini che versano in particolari situazioni di salute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

### IL SINDACO

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, con la quale - allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 - è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

**VISTO** il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio", ai sensi del quale, "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

**DATO ATTO** che è stata sottoposta allo scrivente Sindaco la situazione particolarmente difficile in cui versano le famiglie nelle quali sono presenti persone affette da autismo, per le quali, specie in questo periodo di tensione, è assolutamente auspicabile consentire loro di poter uscire di casa per far fronte al loro stato d'ansia;

**PRESO ATTO** delle problematiche cui vanno incontro le persone affette da autismo, con rischi di gestione dei comportamenti oggi aggravati dalla forzata e prolungata presenza nelle abitazioni e dalla rottura della routine quotidiana determinata dalla chiusura delle scuole e dei centri riabilitativi e sportivi;

**PRESO ATTO** che, oltre all'autismo, esistono altre condizioni, certificabili dai medici curanti o da altra Autorità Sanitaria - per le quali è consigliabile la fruizione terapeutica di momenti di vita all'aperto;

**RITENUTO** che, pur nell'ambito dell'obiettivo prioritario di garantire la salute della cittadinanza, sia necessario tener conto delle predette particolari situazioni di bisogno dal punto di vista terapeutico;

**PRESO ATTO** che in altri Comuni sono state adottati specifici provvedimenti derogatori;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale intende andare incontro alle esigenze sopra descritte rendendo, all'uopo, disponibili le Villette di proprietà comunale, idonee per le finalità richieste, dotate di spazi facilmente ispezionabili da parte delle Forze dell'ordine;

**RITENUTO** possibile autorizzare una fruizione delle Villette comunali, da parte delle sole famiglie interessate, dal lunedì a Domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

**VISTO** e richiamato l'art. 3 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTO** l'art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

#### **ORDINA**

- 1) È autorizzata la fruizione delle Villette comunali da parte dei nuclei familiari in cui siano presenti componenti affetti da autismo.
- 2) La predetta autorizzazione è estesa anche ai nuclei familiari in cui siano presenti componenti che versino in un qualsiasi altra e diversa condizione – certificata dall'Autorità Sanitaria - per le quale è consigliata la fruizione terapeutica di momenti di vita all'aperto.
- 3) I componenti le famiglie di cui ai precedenti punto 1) e 2), per le sole finalità di cui alla presente, sono autorizzate ad allontanarsi dalla loro abitazione per recarsi presso le Villette comunali.
- 4) La persona affetta da autismo ovvero che versi nella particolare condizione di cui al punto 2), potrà essere accompagnata da un componente il nucleo familiare.
- 5) Le Villette comunali saranno fruibili, per gli scopi di cui alla presente, da Lunedì a Domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00..
- 6) È preciso onere dei familiari accompagnatori produrre, a richiesta delle Forze dell'Ordine, l'autocertificazione del caso e la documentazione sanitaria attestante il disturbo o la diversa particolare condizione.
- 7) È, altresì, preciso onere dei familiari accompagnatori rispettare la c.d. "distanza sociale", oltre che far rispettare tale misura da parte dei componenti l'intero nucleo.
- 8) La presente ordinanza ha effetto immediato e cessa di avere efficacia per effetto di successivo diverso provvedimento.

#### **STABILISCE**

che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

#### **AVVERTE**

che l'inosservanza al presente provvedimento sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, salvo ulteriori provvedimenti.

#### **DISPONE**

- che la Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
  - al sig. Prefetto di Cosenza
  - alla Stazione dei Carabinieri di Mendicino

Avverso la presente ordinanza ammesso ricorso gerarchico al sig. Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o

dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Medicino, 21.04.2020.

  
**IL SINDACO**  
**Ing. Antonio Palermo**